

ritiene configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla sottrazione della cosa altrui, adoperi violenza o minaccia per procurare a se o ad altri l'impunità.

Nell'ampia motivazione si osserva, in primo luogo, che nella formulazione della norma svolge un ruolo centrale la necessità di un collegamento logico-temporale tra le condotte di aggressione al patrimonio e di aggressione alla persona, attraverso una successione di immediatezza, essendo necessario e sufficiente che tra le due diverse attività concernenti il patrimonio e la persona intercorra un arco temporale tale da non interrompere il nesso di contestualità dell'azione complessiva posta in essere, senza che vi sia un ordine di priorità temporale. L'immediatezza tra aggressione al patrimonio e personale è il punto centrale e il solo indefettibile della norma incriminatrice del comma secondo dell'art. 628 c.p. che giustifica l'equiparazione del trattamento sanzionatorio tra la rapina propria e quella impropria, indipendentemente dall'essere quelle stesse condotte consumate o solo tentate.

Del resto, lo stesso dato testuale suggerisce, ponendo in alternativa la finalità di assicurarsi il possesso e quella di procurarsi l'impunità, che quest'ultima finalità può sussistere anche senza previa sottrazione (si pensi a chi tenta di sottrarre un bene e non riuscendoci per la reazione della vittima esercitata violenza sulla stessa per assicurarsi la fuga).

Sottolinea, inoltre, la Corte, che nella struttura della rapina propria, in cui la violenza o la minaccia precedono e sono funzionali all'impossessamento, si possano ravvisare due condotte tipiche, entrambe suscettibili di estensione con il meccanismo del tentativo, mentre nel caso della rapina impropria la sola condotta tipica sarebbe quella della violenza o minaccia e la sottrazione si configurerebbe come mero presupposto. Il delitto di rapina ha, nelle sue due configurazioni, *natura unitaria*, quale reato plurioffensivo, in cui, con l'azione violenta e la sottrazione del bene, si aggrediscono contemporaneamente due beni giuridici, il patrimonio e la persona. Del resto, è opinione ampiamente condivisa quella della natura unitaria del reato complesso; pertanto, se la rapina costituisce un reato composto risultante dalla fusione di due reati, non se ne può scindere l'unità valutando separatamente i componenti costitutivi delle figure criminose originarie e se l'art. 628 cod. pen., opera un'unificazione tra fattispecie consumate, la stessa unificazione dovrebbe continuare a valere, salvo il diverso titolo di responsabilità, quando una di esse si presentasse nello stadio del tentativo.

Il legislatore, continua la Corte, al fine di mantenere equiparate le due fattispecie criminose del primo e del secondo comma dell'art. 628 c.p., non richiede il vero e proprio impossessamento della cosa da parte dell'agente, ritenendo sufficiente per la consumazione la sola sottrazione, così lasciando spazio per il tentativo ai soli atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre la cosa altrui, atti che sono di tutta evidenza sussistenti nel caso di cui al presente procedimento. Ne consegue la fondatezza della tesi della maggioranza giurisprudenziale, secondo la quale, combinando la norma incriminatrice dell'art. 628, comma secondo, cod. pen. con l'art. 56 cod. pen., se ne trae che se si tenta un furto senza realizzare la sottrazione della cosa e si commette immediatamente dopo un'azione violenta contro una persona, che ha per fine di assicurare l'impunità per il tentativo di furto, l'azione violenta resta strumentale a quella già realizzata e, pertanto, assorbita.

Ammessa, dunque, concettualmente la ipotizzabilità del tentativo con riferimento alla fase della sottrazione, ne deriva che la successiva violenza esercitata per procurarsi l'impunità, non resta avulsa dal modello legale prefigurato nell'art. 628 comma secondo, c. p., ma ad esso si coniuga a perfezione, dando così vita alla figura tentata di rapina impropria, senza alcuna illogica scansione del reato complesso in autonome figure di tentato furto e violenza o minaccia.

3. Rapporti tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.

I delitti di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona sono rispettivamente disciplinati dagli artt. 629 c.p. e 393 c.p. Nell'estorsione il soggetto passivo è costretto, con violenza o minaccia, a fare o ad omettere quanto imposto dall'agente, che persegue un ingiusto profitto. Nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone comune all'estorsione sono le modalità alternative della condotta (violenza o minaccia), ma differenti sono gli ulteriori elementi costitutivi della fattispecie, e

cioè: il fine di far valere un preteso diritto, la possibilità di ricorrere al giudice, l'esistenza di un terzo che, a torto o a ragione, si opponga alla pretesa.

L'evidente affinità sotto il profilo strutturale tra i due delitti, pone il problema del rapporto tra i medesimi, potendo le azioni materiali previste dalle suddette norme coincidere, sicché è necessario identificare la linea di confine fra i due reati (si pensi al caso di reiterate minacce di violenza o di morte oppure ad atti di violenza su beni rivolti ad una persona offesa per indurla alla restituzione di un credito vantato).

La questione è rilevante atteso il divario delle conseguenze sanzionatorie per i due reati: mentre l'estorsione è punita con la reclusione da cinque a dieci anni (da sei a venti nell'ipotesi aggravata ex art. 629, co. 2 c.p.), oltre alla congiunta pena pecuniaria, l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone è punito con la reclusione fino a un anno.

Per lungo tempo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti hanno sempre ritenuto che le due figure di reato si distinguessero non per la materialità del fatto, che può essere identico, ma per *l'elemento intenzionale*: nell'estorsione l'agente mira a conseguire un profitto ingiusto con la coscienza che quanto pretende non gli è dovuto (la violenza e la minaccia hanno di mira l'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria), mentre nella ragione fattasi l'agente è animato dal fine di esercitare un preteso diritto nella ragionevole convinzione, anche errata, dalla sua sussistenza, pur se contestata o contestabile (tra le altre, Cass., sez. II, 19.12.2013, n. 51433).

Si è fatto però strada in giurisprudenza un indirizzo per cui se è vero che il delitto di estorsione si differenzia da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona, non tanto per la materialità del fatto, che può essere identica, quanto per l'elemento intenzionale che, nell'estorsione, è caratterizzato, diversamente dall'altro reato, dalla coscienza dell'agente che quanto egli pretende non gli è dovuto, è altrettanto vero che quando la *minaccia si estrinseca in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un proprio (preteso) diritto*, allora la coartazione dell'altrui volontà assume - ex se - i caratteri dell'ingiustizia, con la conseguenza che, in situazioni del genere, anche la minaccia tesa a far valere quel diritto si trasforma in una condotta estorsiva. Inoltre, si precisa che nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta violenta o minacciosa è strettamente connessa alla finalità dell'agente di far valere il preteso diritto, rispetto al cui conseguimento si pone come elemento accidentale, e, pertanto, non può consistere in manifestazioni sproporzionate e gratuite di violenza, in presenza delle quali deve, al contrario, ritenersi che la coartazione dell'altrui volontà sia finalizzata a conseguire un profitto ex se ingiusto, configurandosi in tal caso il più grave delitto di estorsione. □ Insomma, quando la condotta minacciosa si estrinseca in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un preteso diritto, la coartazione dell'altrui volontà assume, per ciò solo, i caratteri dell'ingiustizia, trasformandosi in una condotta estorsiva (tra le altre, Cass., sez. V, 3.5.2013, n. 19230; Cass., sez. VI, 1.2.2012, n. 6556).

Questo orientamento giurisprudenziale è stato oggetto di critiche. In dottrina si è infatti evidenziato come una presa di posizione di questo tipo, che introduce un criterio di differenziazione basato *sull'intensità della violenza*, si pone innanzitutto in contrasto con il *principio di legalità* perché si fa infatti leva su un elemento (l'intensità della violenza o della minaccia) estraneo alla previsione legale. Si è poi sottolineato anche che oltre a non essere fondato su alcun dato testuale, l'orientamento giurisprudenziale in parola finisce d'altra parte per rimettere alla discrezionale valutazione dell'organo giudicante la valutazione sui confini tra le due fattispecie, gravida di conseguenze dal punto di vista sanzionatorio.

Più di recente è stato ribadito l'indirizzo tradizionale e si è affermato che il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e quello di estorsione si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per l'elemento intenzionale che, qualunque sia stata l'intensità e la gravità della violenza o della minaccia, integra la fattispecie estorsiva soltanto quando abbia di mira l'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria. In altri termini, la materialità dei due delitti è descritta

dagli artt. 393 e 629 c.p. nei medesimi termini, ma si distinguono in relazione *all'elemento psicologico*: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia (tra le altre, Cass., sez. 20.12.2016, n. 1901; Cass., sez. II, 16.7.2014, n. 31224; Cass., sez. II, 10.1.2014, n. 705).

Si osserva a sostegno di tale tesi che la *ratio* della norma di cui all'art. 393 c.p. risiede nel divieto di farsi giustizia da sé: il legislatore ha inteso sanzionare il farsi giustizia da sé con violenza o minaccia e non tanto la modalità con la quale l'agente persegue il suo scopo, così spiegandosi il motivo per cui la pena prevista per il reato in esame è relativamente modesta rispetto a quella stabilita per il reato di estorsione; che l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni possa essere (come l'estorsione) aggravato dall'uso di armi; che l'art. 581 co. 2 c.p. stabilisce che la norma incriminatrice delle percosse non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato: *"la semplice percossa non è punibile restando assorbita nella violenza e quando la violenza trasmoda in altri reati (lesioni, omicidio, sequestro di persona ecc..) l'agente risponderà, in concorso con il reato di cui all'art. 393 c.p., degli altri ed eventuali reati commessi contro la persona della parte offesa"*. E *"poiché negli artt. 392-393 c.p. i sostantivi "violenza e minaccia" sono adoperati sic et simpliciter senza alcuna altra aggettivazione, non è consentito all'interprete, in ossequio al principio cardine di legalità, procedere ad un'interpretazione in malam partem della suddetta normativa e cioè ritenere che ogniqualvolta l'agente abbia posto in essere minacce o violenze particolarmente gravi, il suddetto comportamento trasmodi nel reato di estorsione"* (Cass., sez. II, 19.12.2013, n. 51433 cit.). Tuttavia, le oscillazioni in seno alla giurisprudenza di legittimità sono continuate, tanto che si è ancora più di recente riaffermato l'indirizzo per cui integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la minaccia di esercitare un diritto, in sé non ingiusta, che sia realizzata *con tale forza intimidatoria e sistematica pervicacia* da risultare incompatibile con il ragionevole intento di far valere il diritto stesso (Cass., sez. II, 13.9.2017, n. 44234; Cass., sez. II, 11.7.2017, n. 33712).

Va dato anche atto di un orientamento che, sempre nell'ambito di una lettura oggettivistica che nega funzione tipizzante all'elemento soggettivo, ritiene che per aversi esercizio arbitrario delle proprie ragioni, occorre che il "preteso diritto" sia *oggettivamente suscettibile di attuazione in via giudiziale*, non bastando all'esistenza del reato il semplice convincimento, seppur ragionevolmente fondato, di poter adire l'autorità giudiziaria (Cass. Sez. II, 11.7.2017, n. 33712). In applicazione di questo principio non si ritiene configurabile l'illecito in parola allorché l'agente con violenza ottenga la soddisfazione di un credito prescritto o di un'obbligazione naturale, per via del fatto che, in siffatte ipotesi, manca un diritto ad agire in giudizio (Cass., sez. II, 29.3.2010, n. 12329).

4. Truffa e furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento.

In argomento va segnalata una sentenza della Suprema Corte che ha ribadito il principio per cui (Cass., sez. V, 19.1.2017, n. 18968, nella specie l'imputato, funzionario di banca, sottraeva denaro dai conti correnti di alcuni clienti dell'istituto, utilizzando i moduli messi a disposizione da quest'ultimo per il prelievo di denaro apponendovi la falsa firma dei titolari del conto e presentandoli al funzionario addetto alla cassa).

La Suprema Corte ha ribadito il consolidato principio secondo cui il criterio distintivo tra truffa e furto aggravato dal mezzo fraudolento va individuato nel ruolo della vittima, poiché nel primo caso, a differenza del secondo, l'autore consegue il possesso della res con il consenso – sebbene viziato – della persona offesa. Il delitto di truffa, infatti, si caratterizza per la *"cooperazione artificiosa della vittima"*, che indotta in errore dall'autore del reato, compie l'atto di disposizione patrimoniale a lei dannoso (nel caso in esame, nota la Corte, le vittime non avevano posto in essere alcun atto di tale tipo, e il funzionario aveva conseguito il profitto presentando allo sportello moduli falsificati, condotta riconducibile allo schema del furto aggravato, nel quale il delitto si consuma contro la volontà della vittima (e senza la sua